



MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**“I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO”**

Via Teano, 223 - 00177 Roma ☎ 06121122405 / 06121122406-

[www.divittoriolattanzio.it](http://www.divittoriolattanzio.it) - ✉ [rmis00900e@istruzione.it](mailto:rmis00900e@istruzione.it) - [rmis00900e@pec.istruzione.it](mailto:rmis00900e@pec.istruzione.it)

Cod. Min. RMIS00900E - Cod. fiscale 97200390587 – Codice univoco IPA UFDEVP

Prot. n. 5485 del 27/9/2022

**CIRCOLARE N. 34**

**del 27/09/2022**

**Oggetto: Divieto di fumo**

Al Personale Docente e Ata  
Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie degli studenti  
Al Dsga  
Al sito web

La **Scuola** è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e **stili di vita** maturi e responsabili, finalizzati al **benessere** e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla **legalità**.

Pertanto, si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca* (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente, Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole):

*All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle **aree all'aperto** di pertinenza delle **istituzioni scolastiche** statali e paritarie."*

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare **sigarette elettroniche**, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il **divieto di fumo** in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati con il pagamento di **multe**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. I trasgressori sono inoltre tenuti a esibire l'attestazione di pagamento della sanzione all'ufficio contabilità dell'Istituto entro 60 giorni dalla notifica.

**Qualora il trasgressore non esibisca all'ufficio competente l'attestazione di pagamento, l'Istituto, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, è tenuto a notificare alla prefettura il nominativo del trasgressore per i successivi adempimenti.**

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non dovessero rispettare le singole disposizioni, saranno soggetti alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da 200 a 2000 euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a **procedimento disciplinare**.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione

del divieto il prof. **Maurizio Buri**, prof.ssa **Maria Nerina Cinti**, prof.ssa **Angela Crea**, prof.ssa **Antonella Salvatori**, prof.ssa **Maria Lucia Antonini** e la prof.ssa **Maria Elena Mammarella** con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare direttamente la trasgressione agli studenti o alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione

*Roma, lì 27 Settembre 2022*



La dirigente scolastica

prof.ssa Annalisa Laudando

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse